


**LAW FED**

STUDIO LEGALE  
**ANTONINI**

FONDATAO DALL'AVV. BENIAMINO ANTONINI NEL 1938



**Coronavirus  
e  
pacchetti turistici**

# IL CASO PRATICO

Un viaggiatore ha acquistato, presso un *tour operator* o un venditore, un **pacchetto turistico**.

In ragione dell'emergenza da **COVID-19**, il viaggiatore è impossibilitato, o comunque non più intenzionato, a godere delle prestazioni turistiche (trasporto, alloggio, ecc.) dedotte nel pacchetto.

- Quali **rimedi contrattuali** sono riconosciuti dall'ordinamento al viaggiatore e al *tour operator*?
- Quali sono le **novità introdotte dal d.l. n. 9/2020**?

# IL DIRITTO DI RECESSO DEL VIAGGIATORE

- L'art. 41 del Codice del Turismo riconosce in capo al viaggiatore il **diritto di recedere** dal contratto di pacchetto turistico.
- Il comma 4 contempla una particolare ipotesi di recesso nel caso in cui, nel luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze, si verificano delle **circostanze inevitabili e straordinarie**, che hanno un'incidenza sostanziale sull'esecuzione del pacchetto o sul trasporto dei passeggeri verso la destinazione.
- La **direttiva UE n. 2015/2302** identifica fra le circostanze inevitabili e straordinarie il verificarsi di **rischi significativi per la salute umana, quale il focolaio di una grave malattia nel luogo di destinazione del viaggio.**

# LE MODALITÀ DI ESERCIZIO DEL RECESSO

- Il viaggiatore può recedere dal contratto di pacchetto turistico in ogni momento, purché prima dell'inizio del pacchetto.
- Se si tratta di **contratti negoziati fuori dai locali commerciali**, il viaggiatore ha il diritto di recedere dal contratto di pacchetto turistico, anche **senza fornire alcuna motivazione**, entro il termine di 5 giorni: questo termine decorre o dalla data della conclusione del contratto, o dalla data in cui riceve le condizioni contrattuali e preliminari, se successiva alla conclusione del contratto.
- Non sussiste alcun obbligo di forma.

# LE CONSEGUENZE DEL RECESSO

- Se il viaggiatore esercita il diritto di recesso per il sussistere di circostanze inevitabili e straordinarie, ha diritto al rimborso integrale dei pagamenti effettuati per l'acquisto del pacchetto, e non è tenuto a corrispondere al *tour operator* o al venditore le spese di recesso.
- L'esercizio del diritto di recesso da parte del viaggiatore determina la risoluzione dei contratti stipulati dal *tour operator* o dal venditore con i terzi fornitori delle prestazioni turistiche (vettore, albergatore, ecc.).

# D.L. 2 MARZO 2020, N. 9: UNA SPECIFICA IPOTESI DI RECESSO

L'art. 28 del d.l. n. 9/2020 riconosce una specifica ipotesi di diritto di recesso:

- applicabile ai contratti di pacchetto turistico da eseguirsi nei periodi di ricovero, di quarantena, di permanenza domiciliare fiduciaria, o di durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle aree interessate dal contagio, c.d. "zone rosse";
- da esercitarsi secondo le modalità previste dall'art. 41 del Codice del Turismo.

# D.L. 2 MARZO 2020, N. 9: I SOGGETTI

I **soggetti** cui è attribuito il diritto di recesso, ai sensi dell'art. 28, sono:

- A. coloro che, positivi al virus COVID-19 o meno, si trovano in quarantena o in permanenza domiciliare con sorveglianza attiva;
- B. i residenti o domiciliati in una “zona rossa”, ossia, ad oggi, tutta Italia;
- C. coloro che hanno programmato un viaggio o un soggiorno con partenza o arrivo in una “zona rossa” e quindi, ad oggi, in tutta Italia;
- D. gli intestatari di un titolo di viaggio, acquistato in Italia ed avente come destinazione uno Stato estero, dove è impedito o vietato lo sbarco, l'approdo o l'arrivo, in ragione della situazione emergenziale epidemiologica da COVID-19.

# D.L. 2 MARZO 2020, N. 9: LE CONSEGUENZE DEL RECESSO

Nel disciplinare il diritto di recesso, l'art. 28 dispone che il *tour operator* possa scegliere alternativamente di:

- offrire al viaggiatore un pacchetto turistico sostitutivo, di qualità equivalente o superiore;
- procedere, entro il termine massimo di 14 giorni dall'esercizio del diritto di recesso da parte di viaggiatore, al rimborso integrale dei pagamenti effettuati dal viaggiatore stesso per l'acquisto del pacchetto, senza potergli addebitare le spese di recesso;
- emettere un voucher, da utilizzare entro un anno dalla sua emissione, di importo pari al rimborso spettante.